



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 – Provincia di Asti – Tel. 0141946085 Fax 0141946230

Email: sindaco@comune.villanova.at.it

Posta certificata: villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE N° 31 del 14/04/2020

Oggetto: misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi: dell'art. 32, 3° comma, della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; dell'art. 54 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; dell'art. 3 del D.L. 25 Marzo 2020, n. 19.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 50 comma 5 D.lgs. 267/2000;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 dello 03.02.2020;

VISTA la lettera della Prefettura di Torino del 03/03/2020 protocollo 39573, con cui è stata trasmessa la nota del Ministero dell'Interno n. 13132 del 02/03/2020, in cui sottolinea l'opportunità che i provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. siano preventivamente condivisi con le Prefetture territorialmente competenti;

PRESO ATTO della comunicazione inviata alla Prefettura prot. 14574 del 11/03/2020;

PRESO ATTO:

- del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

- che i soggetti maggiormente esposti a conseguenze gravi a seguito di contagio da COVID-2019 sono le persone anziane;

- della necessità di evitare contatti ravvicinati tra le persone;

RITENUTO necessario ed urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitarie adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva da CoVID-19;

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 – Provincia di Asti – Tel. 0141946085 Fax 0141946230

Email:sindaco@comune.villanova.at.it

Posta certificata: villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it

VISTO l'art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al quale i comuni sono abilitati ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e in particolare l'articolo 3 che prevede in capo ai sindaci la facoltà di adottare ordinanze contingibili e urgenti, dirette a fronteggiare l'emergenza, non in contrasto con misure statali e nei limiti di oggetto di cui al primo comma del citato decreto legge

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO CHE

- ✓ l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia stanno determinando il progressivo incremento dei casi all'interno del territorio della Regione Piemonte;
- ✓ alla luce di quanto sopra evidenziato, attesa la necessità ed urgenza di misure specifiche e più restrittive rispetto a quelle nazionali, la Regione Piemonte con decreto del Presidente n. 43 in data 13/04/2020, emanava ordinanza recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- ✓ nel comune di Villanova d'Asti constano alcuni casi di soggetti positivi al virus COVID-19, oltreché alcune misure di quarantena nei confronti di persone che avrebbero avuto contatti con soggetti a loro volta risultati positivi a detto virus;
- ✓ purtroppo, è altresì occorso un decesso, in relazione al virus di cui trattasi, di una persona residente in Villanova d'Asti ovvero di un ulteriore soggetto che in tale comune prestava attività lavorativa;
- ✓ le indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative rilevano quale unico strumento di prevenzione del contagio del virus, in attesa di mezzi di cura vaccinali, l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione solo per contatto ravvicinato tra persone, con la conseguenza che vanno ridotte al massimo le occasioni di aggregazione di persone, e va incentivato l'utilizzo di mascherine, in particolar modo nei luoghi chiusi ove risulti reale la probabilità di assembramenti;



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 – Provincia di Asti – Tel. 0141946085 Fax 0141946230

Email:sindaco@comune.villanova.at.it

Posta certificata: villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it

-
- ✓ che è emerso, da un recente studio di un affermato istituto di tecnologia internazionale, che uno starnuto crea una nuvola sia di *droplets* sia di goccioline piccole che può arrivare fino a 8 metri di distanza. E che le stesse goccioline emesse con starnuti e tosse di persone infette possono viaggiare fino a due metri per poi cadere, per la forza di gravità; ulteriori studi hanno inoltre dimostrato, benché non si possa ancora stabilire una connessione con il contagio, che in laboratorio il virus rimanga sospeso in aerosol fino a 3 ore benché la sua quantità si dimezzi dopo un'ora;
 - ✓ inoltre, le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendano necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, anche verso un uso esteso a tutta la popolazione di mezzi di protezione individuale come le mascherine o altri messi volti a tutelare la salute delle persone;

CONSIDERATO che negli ultimi giorni il Comune di Villanova d'Asti ha provveduto a consegnare alla cittadinanza mascherine, non di presidio medico sanitario volte a tutelare le persone dal contagio, ma da sostegno nel ridurre il rischio ben sapendo che non possa considerarsi come elemento principale per evitare il contagio.

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatto salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il D.P.G.R. n. 43 in data 13/04/2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il T.U.EL. e in particolare gli artt. 50 e 54;

RILEVATA la necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, con l'assunzione di ulteriori misure di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica, individuando precauzioni per fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la collettività pubblica

RILEVATA pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui agli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000 che giustificano l'adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio del comune di Villanova d'Asti si applicano le seguenti misure specifiche:



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 – Provincia di Asti – Tel. 0141946085 Fax 0141946230

Email:sindaco@comune.villanova.at.it

Posta certificata: villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it

- a) il rispetto di tutti gli obblighi imposti con D.P.C.M. in data 10/04/2020;
- b) il rispetto di tutti gli obblighi imposti con D.P.G.R. n. 43 in data 13/04/2020;
- c) l'accesso alle attività commerciali autorizzate alla vendita è limitato ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza che richiedano l'accompagnamento di altra persona;
- d) ogniqualvolta ci si rechi in luogo chiuso, pubblico o aperto al pubblico, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando apposita mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno n. 1 metro benché sia comunque consigliato il rispetto della distanza di n. 2 metri; è fortemente consigliato, comunque, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall'abitazione, l'utilizzo della mascherina o, in subordine, di qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, oltre alla profilassi sull'igiene personale.
- e) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5 C° è fatto obbligo di rimanere presso l'abitazione in cui hanno la propria dimora, residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- f) resta consentito svolgere individualmente attività motoria solo nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui si ha la dimora, residenza o domicilio e comunque ad una distanza non superiore a 200 metri da essa e nel rispetto della distanza di almeno n. 1 metro da ogni altra persona;
- g) in caso di uscita dalla propria abitazione con l'animale da compagnia, al fine di assolvere alle sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze dell'abitazione in cui ha la dimora, residenza o domicilio e comunque ad una distanza non superiore a 200 metri da essa e nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. Vi è altresì obbligo di esibire agli organi deputati al controllo idonea documentazione attestante il luogo di residenza o domicilio;
- h) il divieto di assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
- i) la chiusura al pubblico delle seguenti aree ed infrastrutture presenti sul territorio comunale: area di sgambatura cani di via degli Alpini; ogni attrezzatura ludica installata sul territorio comunale.
- j) i cimiteri del capoluogo e di frazione Savi resteranno accessibili a terzi solo in occasione di cerimonie funebri, comunque nel rispetto della distanza interpersonale sopracitata. Sarà ad ogni buon conto possibile accedere ai predetti cimiteri previo apposito appuntamento da richiedersi al Comune il quale, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e per un tempo limitato, provvederà a permetterne l'accesso alla presenza di personale all'uopo incaricato;
- k) la sospensione del mercato settimanale (e della relativa spunta) in piazza Supponito, via Roma, via D. Alighieri, via Fogliato, via Vittorio Veneto, piazza del Mercato, nonché la



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

CAP 14019 – Provincia di Asti – Tel. 0141946085 Fax 0141946230

Email:sindaco@comune.villanova.at.it

Posta certificata: villanova.dasti@cert.ruparpiemonte.it

sospensione di ogni attività di commercio su aree pubbliche di generi alimentari ed extra alimentari.

2. Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 15 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 3 maggio 2020;
3. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 e con D.P.G.R. n. 43 del 13/04/2020;
4. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

AVVERTE

- ✓ La presente Ordinanza, eventualmente prorogabile, sarà efficace dalla data del 15/04/2020 sino al 3/05/2020;
- ✓ La presente ordinanza, pubblicata sul sito del comune di Villanova d'Asti, verrà trasmessa alla Prefettura di Asti, alla Regione Piemonte, al Comando di Polizia Locale di Villanova d'Asti, al Comando Stazione CC. di Villanova d'Asti;
- ✓ Avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data;

Dalla Residenza Municipale, li 14 aprile 2020



Il Sindaco

(Dott. Christian Giordano)